

Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2025, n. 2-1635

Legge regionale n. 14/2016. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione, da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, con la Regione Liguria per la programmazione coordinata di iniziative di valorizzazione turistica dei rispettivi territori.



Seduta N° 109

Adunanza 06 OTTOBRE 2025

Il giorno 06 del mese di ottobre duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Federico RIBOLDI

DGR 2-1635/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 14/2016. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione, da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, con la Regione Liguria per la programmazione coordinata di iniziative di valorizzazione turistica dei rispettivi territori.

A relazione di: (Bongioanni), Marrone

Premesso che:

la legge regionale n. 14/2016 disciplina l'esercizio delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica sul territorio regionale e l'organizzazione delle strutture tecnico-operative preposte allo svolgimento delle stesse, ed, in particolare, nell'ambito di tali attività, sancisce che la Regione Piemonte favorisce lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso la crescita di un turismo sostenibile e responsabile, promuovendo iniziative finalizzate a potenziare e migliorare la qualità del sistema di accoglienza turistica;

il settore turistico rappresenta un asset strategico fondamentale per lo sviluppo del sistema economico territoriale, favorendo la promozione del patrimonio culturale e naturale, incoraggiando la tutela dell'ambiente e delle tradizioni locali e valorizzando le risorse naturalistiche, produttive e culturali come leva per attivare flussi turistici nazionali ed internazionali in una logica di attrattività territoriale.

Ritenuto che gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico regionale, possono essere raggiunti attraverso azioni mirate che consentano di promuovere l'immagine del Piemonte e di valorizzare tutti i suoi prodotti turistici e ambiti territoriali anche attraverso la programmazione di settore sinergica con quella delle Regioni confinanti.

Dato atto che, la Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, a tal fine:

ha appurato che, poiché le Regioni Piemonte e Liguria presentano una estesa continuità territoriale nel settore nordoccidentale del Paese e costituiscono congiuntamente un ambito interregionale con caratteristiche territoriali strutturalmente complementari dal punto di vista dell'offerta turistica,

risultano idonee ad attuare iniziative di cooperazione orientate al rafforzamento dell'attrattività turistica attraverso un'offerta turistica integrata, qualificata ed estesa ad un ampio spettro di domanda, favorendo la capacità di competitività ed attrattività, sia complessiva sia delle singole Regioni;

la Regione Piemonte condivide con la Regione Liguria radici culturali fondate su un passato storico comune, vicinanza geografica e consolidati rapporti di stretta collaborazione nei Programmi e in numerosi progetti di cooperazione territoriale;

l'offerta turistica del Piemonte presenta elementi comuni e sinergici con quelli della Regione Liguria quali ad esempio itinerari escursionistici montani, vie storiche, ciclovie aree naturali protette, prodotti agricoli ed agroalimentari che caratterizzano un unicum territoriale dall'elevato valore paesaggistico e di elevato richiamo turistico;

la programmazione turistica della Regione Piemonte ha sviluppato, nel corso degli anni, diverse azioni e interventi specifici previsti da progetti di sviluppo e di promozione turistica interregionali anche in collaborazione con la Regione Liguria;

il territorio interregionale di cooperazione si colloca, inoltre, nel contesto della cooperazione territoriale europea nell'ambito della Programmazione 2021-2027, in particolare nell'ambito del Programma Italia-Francia, dove sono già state avviate e possono essere rafforzate ed ampliate iniziative comuni di collaborazione finanziate dai programmi UE;

attraverso questi progetti è stato possibile avviare e consolidare una serie di sinergie che rappresentano un valore aggiunto in grado di aumentare notevolmente l'attrattività complessiva di Regioni limitrofe e la visibilità delle relative offerte turistiche all'interno di un mercato globale particolarmente favorevole per il turismo.

Ritenuto, pertanto, che:

la programmazione di iniziative comuni volte a valorizzare l'offerta turistica ed a rafforzare e migliorare l'attrattività degli ambiti territoriali di confine tra Piemonte e Liguria, potrebbe consentire di ottimizzare l'impiego delle risorse economiche, di potenziare e rendere più efficienti i servizi al turista contribuendo altresì allo sviluppo locale ed al miglioramento della qualità della vita dei residenti, evitando sovrapposizioni tra le rispettive programmazioni Regionali;

una collaborazione strutturata tra Regione Piemonte e Regione Liguria potrebbe, quindi, portare a risultati significativi, non soltanto per i turisti ma anche per i cittadini delle aree interessate, sul piano dello sviluppo turistico sostenibile.

Richiamato il Programma annuale delle attività di promozione accoglienza ed informazione turistica per l'anno 2025, approvato con D.G.R. n. 1-959 del 2 aprile 2025.

Richiamato, inoltre, che l'articolo 15 della legge n. 241/1990 disciplina la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare accordi di collaborazione per l'esercizio in comune di attività e funzioni.

Dato atto che la sopra citata Direzione regionale, a fronte di approfondimenti tecnici per la programmazione coordinata di iniziative di valorizzazione turistica finalizzati al miglioramento ed al rafforzamento dell'attrattività turistica dei territori, è addivenuta alla condivisione dei contenuti di uno schema di accordo di collaborazione, di durata triennale, da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, con la Regione Liguria, al fine di attuare un percorso di condivisione e collaborazione in materia di sviluppo turistico coordinato, ed ai sensi del quale, in particolare:

- è costituito un gruppo di lavoro tecnico, composto da rappresentanti delle due Regioni, che vi partecipano a titolo gratuito, con il compito di elaborare le proposte di una strategia comune e dei progetti di cooperazione;
- i progetti attuativi potranno essere attivati soltanto previa debita copertura finanziaria, essendo gli stessi oggetto di approvazione da parte delle relative Giunte regionali.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo per la realizzazione di azioni comuni per uno sviluppo turistico coordinato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare, nell'ambito della legge regionale n. 14/2016, lo schema di accordo di collaborazione, di durata triennale, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, con la Regione Liguria per la programmazione coordinata di iniziative di valorizzazione turistica dei rispettivi territori;

di demandare all'Assessore regionale "Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, Caccia e pesca, Peste suina, Turismo, Sport e post-olimpico" la sottoscrizione del suddetto accordo, autorizzando ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della stipulazione;

di demandare alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22 del 2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 33/2013.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-1635-2025-All_1-AccordoLiguriaTurismo.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
REGIONE LIGURIA
E
REGIONE PIEMONTE
PER UNA STRATEGIA CONDIVISA
PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI TERRITORI REGIONALI

TRA

La Regione Liguria con sede legale in Genova, Via Fieschi 15 (codice fiscale 00849050109), rappresentata dall'Assessore al Turismo, Marketing territoriale, Agenzia In Liguria, Ciclo delle acque, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con D.G.R. ... del

E

La Regione Piemonte con sede legale in Torino, piazza Piemonte 1 (Partita Iva 02843860012 Codice fiscale 80087670016),rappresentata dall'Assessore al Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, Caccia e pesca, Peste suina, Turismo, Sport e post-olimpico autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con D.G.R. ... del

nel seguito definite anche collegialmente come le "Parti";

PREMESSO CHE:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, il suo articolo 15, prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le regioni Liguria e Piemonte presentano una estesa continuità territoriale nel settore nordoccidentale del Paese e costituiscono congiuntamente un ambito interregionale con caratteristiche territoriali strutturalmente complementari dal punto di vista dell'offerta turistica. Esse sono , quindi, idonee ad attuare iniziative di cooperazione orientate al rafforzamento dell'attrattività turistica complessiva attraverso la costituzione di un offerta turistica integrata qualificata ed estesa ad un ampio spettro di domanda (montana, lacustre, balneare,

diportistica, culturale, enogastronomica, cicloturistica, ecc.), favorendo la capacità di competitività ed attrattività complessiva e delle singole regioni;

- le Regioni Liguria e Piemonte possono cooperare proficuamente anche alla promozione congiunta dell'offerta turistica sui mercati nazionale e internazionali attraverso azioni sinergiche e partecipazioni congiunte a fiere ed eventi di settore e realizzare l'integrazione delle proprie reti territoriali e strumenti digitali di informazione turistica, con cui promuovere l'offerta turistica complessiva integrando l'offerta complementare;
- il territorio interregionale di cooperazione si colloca, inoltre, nel contesto della cooperazione territoriale europea nell'ambito della Programmazione 2021 – 2027, in particolare nell'ambito del Programma Italia – Francia, dove sono già state avviate e possono essere rafforzate ed ampliate iniziative comuni di collaborazione finanziate dai programmi UE;
- appare quindi opportuno sottoscrivere uno specifico accordo di collaborazione tra le due Amministrazioni regionali al fine di mantenere contatti di cooperazione e confronto e sviluppare iniziative e progetti comuni idonei alla valorizzazione turistica integrata dei propri territori.

**TUTTO QUANTO PREMESSO, SI CONVIENE DI SOTTOSCRIVERE
IL SEGUENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE:**

**Articolo 1
(Valore delle premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e ne formano altresì il presupposto.

**Articolo 2
(Oggetto dell'accordo)**

Il presente accordo di collaborazione ha per oggetto la definizione di una strategia condivisa per la valorizzazione turistica dei relativi territori regionali, partendo dalle esperienze di cooperazione già in essere e dalle specificità dell'offerta presenti nei diversi territori regionali.

Con la collaborazione fra le Parti si intende, in coerenza con la rispettiva programmazione e pianificazione turistica regionale, definire specifiche iniziative di cooperazione in ambito turistico da attuare in forma collaborativa.

Gli ambiti specifici di cooperazione e le relative modalità attuative verranno identificati e concordati nelle forme e attraverso gli strumenti di attuazione previsti al successivo articolo 5. Si identificano a livello di inquadramento non esaustivo i seguenti ambiti di cooperazione:

- azioni di potenziamento dell'offerta integrata attraverso la diversificazione dei prodotti turistici disponibili a livello interregionale e il conseguente prolungamento della stagionalità delle diverse località;

- promozione integrata dell'offerta turistica complessiva anche attraverso l'integrazione delle reciproche reti di poli di informazione (IAT, ecc.) e dei relativi strumenti digitali di promozione cooperando anche nell'implementazione di strumenti digitali evoluti di promozione basati su Intelligenza Artificiale, utilizzo dei Big data e della realtà virtuale;
- attuazione di progetti comuni di cooperazione in ambito turistico basati su azioni congiunte di finanziamento anche attraverso fondi nazionali ed europei;
- identificazione e rafforzamento di ambiti transregionali di attrattività turistica (corridoi cicloturistici, percorsi enogastronomici, itinerari culturali tematici, itinerari ferroviari, ecc.) che consentano di offrire percorsi di viaggio e ambiti di soggiorno diversificati diffusi su territori contigui geograficamente delle due Regioni;
- implementazione congiunta di studi, analisi, osservatori, basi digitali di dati anche georiferite, ecc. utili alla conoscenza delle caratteristiche dell'offerta turistica nell'area di cooperazione e della domanda potenziale.

Articolo 3

(Impegni reciproci delle Regioni ed organizzazione)

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione Liguria e la Regione Piemonte si impegnano a mantenere contatti continuativi per definire una visione strategica unitaria di promozione turistica integrata nel rispetto delle proprie specificità ed autonomie e delle linee di indirizzo definite dalla propria programmazione e pianificazione di livello regionale.

A tal fine le Regioni metteranno a disposizione adeguate risorse umane e professionali presenti all'interno dell'Amministrazione, che opereranno congiuntamente nelle forme definite dal presente Accordo. Le Parti possono avvalersi di eventuali altri soggetti a partecipazione regionale portatori di interesse e/o di specifiche competenze (Agenzie, Società in house, ecc.).

La collaborazione potrà contribuire a definire posizioni unitarie di reciproco rafforzamento nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, della relativa Commissione Turismo, dei rapporti con gli Organi centrali (Ministero Turismo e altri organismi concernenti le tematiche turistiche e i potenziali finanziamenti).

Art. 4

(Gruppo di lavoro tecnico)

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le Parti costituiscono un Gruppo di lavoro tecnico, indicando, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, i rispettivi rappresentanti.

Il Gruppo di lavoro tecnico avrà i compiti generali di:

- mantenere i contatti permanenti di confronto e cooperazione tra le due Regioni per attuare la cooperazione definita nel presente accordo;
- impostare i contenuti di una strategia comune di cooperazione e darne attuazione;
- individuare le iniziative e i progetti da realizzare in forma cooperativa;
- elaborare le proposte dei “progetti attuativi”, di cui all’art. 5 da sottoporre all’approvazione delle rispettive Amministrazioni;
- monitorare le fasi di attuazione della strategia e dei “progetti attuativi”.

Il Gruppo di lavoro sarà composto da due rappresentanti individuati da ciascuna Regione tra il proprio personale.

Il Gruppo di lavoro tecnico si riunisce di norma in videoconferenza e può operare in presenza di almeno un rappresentante regionale per ogni Parte, è coordinato a turnazione annuale da una delle Parti e si riunisce almeno semestralmente.

L’eventuale sostituzione dei rappresentanti regionali all’interno del Gruppo di lavoro tecnico dovrà essere comunicata per iscritto da una Parte all’altra, senza necessità di modificare il presente Accordo.

La partecipazione al Gruppo di lavoro tecnico è a titolo gratuito, non dà diritto a rimborsi o gettoni di presenza.

Il Gruppo di lavoro ha, inoltre, il compito di monitorare la realizzazione delle attività descritte nei piani attuativi di cui al successivo art. 5.

Le Regioni hanno la facoltà di convocare il Gruppo di lavoro ogni qualvolta ne ravvisassero la necessità.

Ai lavori del Gruppo di lavoro possono partecipare, a titolo gratuito, su invito soggetti a partecipazione regionale portatori di interesse e/o di specifiche competenze (Agenzie, Società in house, ecc.) e altri soggetti (Associazioni di categoria, rappresentanti di soggetti economici coinvolti, ecc.) quanto necessario per i temi trattati. Le Parti devono essere preventivamente informate di questi inviti al fine di assicurare la reciprocità.

Art. 5

(Progetti attuativi)

Le attività derivanti dal presente accordo saranno definite in appositi “progetti attuativi” discendenti dal quadro strategico condiviso.

Ciascun “progetto attuativo” dovrà essere proposto all’approvazione formale da parte delle Giunte regionali, previa debita copertura finanziaria, ove necessaria.

I “progetti attuativi” conterranno:

- gli obiettivi da raggiungere in coerenza con i contenuti del presente accordo e nell’ambito delle rispettive programmazioni regionali;

- le attività da svolgere e la relativa ripartizione di responsabilità tra le Regioni;
- le modalità e i tempi delle iniziative;
- gli eventuali servizi e/o prodotti da acquisire, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e approvvigionamenti;
- gli eventuali costi correlati alle iniziative e le modalità di finanziamento tra le Regioni;
- i vincoli organizzativi, tecnici e normativi delle iniziative.

Art. 6

(Ripartizione dei costi)

Gli eventuali oneri derivanti dai “progetti attuativi” saranno ripartiti tra le Amministrazioni regionali compatibilmente con le loro disponibilità di bilancio, in relazione alla esecuzione delle relative attività. di cui al presente accordo.

Art. 7

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a mantenere riservati dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo venga a conoscenza ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilità, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma nonché a non farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli del presente Accordo nel rispetto di quanto sancito dal “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) oltre che dalla normativa nazionale in materia di tutela dei dati e di riservatezza commerciale.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse al presente Accordo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza. Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili. Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Accordo, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso

i rispettivi canali. Qualora, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, si rendesse indispensabile trattare dati personali, ulteriori rispetto quelli dei reciproci legali rappresentanti e/o delle persone di contatto e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima, le Parti valuteranno le modalità più opportune di trattamento (ove del caso, mediante la preventiva sottoscrizione di appositi Accordi di Data Protection)

Art. 9
(Durata dell'accordo)

Il presente accordo ha durata pari ad anni 3 (tre), decorrente dalla data della sua sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005, nella data delle firme digitali da:

per Regione Liguria:

.....

Per Regione Piemonte:

.....